

(N. 1380)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1950

Emissione di Buoni del tesoro novennali 5 per cento a premio.

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo la presentazione del Bilancio, particolarmente in relazione all'ampliamento del programma di investimenti produttivi, di carattere economico e sociale, ed alla necessità della difesa nazionale si sono venute maturando nuove esigenze che, per la loro straordinarietà, non possono trovare soddisfazione attraverso un adeguato incremento delle normali entrate dello Stato.

Non è apparso consigliabile, per fare fronte alle indicate esigenze, ricorrere ad inasprimenti fiscali, nè è stato possibile fare capo al Fondo lire (E.R.P.) la cui totale utilizzazione è già stata prevista e regolata da appositi provvedimenti legislativi.

Il conseguimento delle disponibilità necessarie ai nuovi oneri straordinari non può, pertanto, essere assicurata che a mezzo del ricorso al risparmio con operazioni finanziarie che possono essere compiute con l'emissione di Buoni del tesoro novennali 5 per cento a premio del tipo di quelli di cui alla legge 17 dicembre 1949, n. 905, che hanno incontrato il pieno gradimento dei risparmiatori.

L'unito disegno di legge è diretto appunto ad autorizzare il Governo a provvedere a tali emissioni.

Caratteristiche principali della operazione finanziaria a differenza di quella di cui alla ricordata legge n. 905, sono:

a) il ricorso immediato al risparmio monetario ammettendosi peraltro, all'accettazione in pagamento per la sottoscrizione dei nuovi buoni poliennali anche i buoni ordinari del tesoro;

b) l'ampiezza del tempo (fino al 30 giugno 1952) in cui le emissioni delle nuove serie di Buoni poliennali possono essere decretate.

Si è voluto così lasciare al Governo una conveniente libertà di manovra che consenta di non premere con una sola emissione sul mercato dei capitali e del denaro — il che potrebbe provocare bruschi squilibri nel campo degli investimenti privati —, di tenere presenti i veri bisogni del Bilancio e della Tesoreria e di evitare in tal modo eventuali eccedenze dannose.

In concreto il disegno di legge provvede:

a) a dare facoltà al Governo di emettere nuove serie di Buoni del tesoro novennali cinque per cento a premi da offrire in sottoscrizione durante gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 man mano che occorrerà procedere alle previste erogazioni, in base a decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri che stabiliranno il numero, l'ammontare dei premi, il prezzo di emissione e la durata delle sottoscrizioni in relazione, come sopra si è detto, alle condizioni di mercato (articolo 1);

b) ad autorizzare il Ministro per il tesoro a fissare il prezzo ed ogni altra condizione per l'accettazione in pagamento anche di Buoni del tesoro ordinari (articolo 2);

c) ad estendere ai titoli, agli interessi e premi relativi ai buoni poliennali di nuova emissione le stesse agevolazioni ed esenzioni fiscali già consentite per precedenti emissioni di titoli di Debito pubblico (articolo 3);

d) alla equiparazione dei nuovi titoli, a tutti gli effetti, a quelli di Debito pubblico in precedenza emessi (articolo 4);

e) ad applicare a tutti gli atti e documenti relativi alle operazioni finanziarie di cui trattasi, nonchè ad ogni forma di pubblicità ad esse inerenti, particolari esenzioni fiscali, nonchè quella dalle tasse postali (articolo 5);

f) a dare al Ministro per il tesoro facoltà di stabilire ogni altra modalità e condizione per l'emissione dei nuovi Buoni e per i premi, nonchè di stipulare le occorrenti convenzioni con la Banca d'Italia per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi di collocamento (articolo 6);

g) ad autorizzare infine il Ministro per il tesoro ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compresa la copertura delle spese conseguenti alle operazioni medesime, mediante i proventi di esse (articolo 7).

Per i motivi e per le considerazioni di cui sopra si confida, Onorevoli Senatori, che vorrete dare la vostra approvazione al disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Durante gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 il Governo è autorizzato, con decreti del Presidente della Repubblica, promossi dal Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, a creare ed emettere nuove serie di Buoni del tesoro novennali a premio fruttanti l'annuo interesse del 5 per cento pagabile in due rate semestrali posticipate.

Il numero e l'ammontare dei premi, il prezzo di emissione dei Buoni, la durata delle pubbliche sottoscrizioni sono stabiliti con i decreti di cui al comma precedente.

Art. 2.

In pagamento dei buoni sottoscritti saranno accettati anche Buoni del tesoro ordinari al prezzo ed alle altre condizioni che saranno stabilite con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 3.

I titoli, gli interessi ed i premi relativi ai Buoni poliennali di cui alla presente legge sono esenti:

- a) da ogni imposta reale presente e futura;
- b) dalle imposte di successione e dalle imposte sul valore netto globale delle successioni;
- c) dalle imposte di registro, sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;
- d) dalla imposta di manomorta.

Ai fini tutti di cui al presente articolo i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento d'ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

I Buoni del tesoro novennali 5 per cento a premi, creati dalla presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico.

Alla emissione dei Buoni medesimi sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

I Buoni stessi sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di Debito pubblico attualmente esistenti e perciò, come questi, sono accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o in genere depositi a garanzia in titoli del Debito pubblico dello Stato o, comunque, rinvestimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche, sia per conto di enti di qualsiasi natura,

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del Debito pubblico.

I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.

Art. 5.

Tutti gli atti e i documenti relativi, comunque, alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonchè gli atti relativi alla costituzione di Consorzi per il collocamento di nuovi titoli, i conti e la corrispondenza dei Consorzi, sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa.

La spedizione dei nuovi titoli di cui alla presente legge alle Sezioni di tesoreria provinciale e quelle delle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia, alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quella da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia e quelle delle filiali della Banca d'Italia agli istituti ed enti consorziali, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali; analoga agevolazione si applica con il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Saranno osservate in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro di intesa

col Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da qualsiasi tassa e diritto spettanti all'erario e ad altri enti.

È del pari esente da tassa di bollo e di concessione governativa la denuncia di smarrimento di titoli provvisori e di ricevute, emessi e rilasciati a favore delle sottoscrizioni.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro stabilirà ogni altra condizione e modalità delle emissioni di cui alla presente legge; determinerà i limiti delle emissioni medesime in relazione ai risultati delle sottoscrizioni; stabilirà le norme e le

modalità dei premi e delle loro estrazioni; provvederà alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento di eventuali consorzi per il collocamento dei titoli e fisserà le caratteristiche dei titoli provvisori e definitivi.

Art. 7.

Alla spesa derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio 1950-51 con una aliquota dei proventi della emissione dei Buoni poliennali di cui all'articolo 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.